



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.77
del 16 Maggio 2022
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO E TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE](#)

ALLEGATI



Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: VINCENZO DE BENEDETTIS (PRESIDENTE F.F.), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.5.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. PACENTRO CALCIO E DELLA SOCIETA' A.S.D. MARSICANA S.C., AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA'; SQUALIFICA DEI CALCIATORI DI GIROLAMO MARIO – MARSICANA – E SCCELLI FABIO – PACENTRO – PER TRE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO CALCIO – MARSICANA S.C., DISPUTATA L'8.5.22 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "B" (C.U. n° 76 DEL 12.5.22 – C.R.A.).

Con appelli ritualmente proposti, dei quali viene disposta la riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, le società in epigrafe specificate hanno impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con la seguente motivazione: *".... - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al 10' minuto del 2 tempo l'arbitro provvedeva ad espellere il calciatore Di Girolamo Mario della Marsicana SC e il calciatore Scelli Fabio del Pacentro Calcio, per reciproche condotte violente; - a seguito di tali fatti, il gioco rimaneva sospeso per circa 5 minuti a causa di un capannello che si era creato tra i calciatori di entrambe le squadre, che si rivolgendosi offese; - successivamente, prima che l'arbitro potesse far riprendere il gioco, il calciatore Di Girolamo Mario della Marsicana, che nel frattempo si era allontanato dal campo, usciva dagli spogliatoi, attirando l'attenzione del direttore di gara e dei propri compagni, e riferiva di essere stato aggredito dal custode dell'impianto sportivo, mostrando tre graffi sul collo; A seguito di tali fatti, entrambe le squadre abbandonavano il terreno di gioco per ammassarsi nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgendosi offese e minacce; - dopo circa tre minuti, l'arbitro, ritenendo che fossero venute meno le condizioni ambientali per proseguire l'incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara sul risultato di 3 a 0. Considerato che la sospensione definitiva della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei tesserati di entrambe le squadre, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro. Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, del CGS*

DELIBERA

1) di infliggere ad entrambe le Società Pacentro Calcio e Marsicana S.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;
2) di infliggere ad entrambe le predette Società la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00; 3) di squalificare i calciatori Di Girolamo Mario, della Marsicana S.C. e il calciatore Scelli Fabio, del Pacentro Calcio, per 3 gare effettive "

La società Marsicana ha dedotto e ribadito in sede di audizione che l'evento di gioco che ha visto protagonista il proprio calciatore Di Girolamo – pur censurabile e giustamente punito dal direttore di gara – è temporalmente scollegato dalla successiva aggressione, avvenuta dopo alcuni minuti e quando la gara stava riprendendo il suo corso, tenuto conto che il giocatore aveva già guadagnato da tempo lo spogliatoio. In definitiva, i tesserati della Marsicana non hanno adottato alcuna condotta violenta e/o minacciosa verso i tesserati del Pacentro e/o verso il direttore di gara, tanto che alcun altro provvedimento sanzionatorio è stato loro inflitto, avendo, anzi, collaborato per sedare gli animi e riportare la calma. Lamenta, invece, il comportamento aggressivo da parte del Presidente del Pacentro, quale unico responsabile della sospensione della gara. In via istruttoria, ha chiesto un supplemento del rapporto arbitrale, l'acquisizione della relazione di intervento dei Carabinieri di Pacentro, Introdacqua e Rocca di Botte, nonché prova per testi, concludendo per

C.U. N.77 del 16.5.2022

l'annullamento della sanzione della perdita della gara, da disporsi esclusivamente a carico dell'A.s.d. Pacentro con il punteggio di 0 – 3; per l'annullamento o comunque per la riduzione dell'ammenda di € 200,00; per la riduzione della squalifica del calciatore Mario Di Girolamo nella misura coerente alla sanzione disciplinare conseguente ad una condotta antisportiva di gioco.

La società Pacentro, anch'essa audita come da espressa richiesta, ha dedotto e ribadito anche a mezzo del proprio difensore, che la responsabilità dei fatti, laddove ritenuti idonei a legittimare la sospensione definitiva della gara, risulta esclusivamente addebitabile ai tesserati della Marsicana, i quali hanno creato per ben due volte episodi generatori di scompiglio in campo, mentre lo stesso direttore di gara ha escluso di avere visto il custode del campo entrare nello spogliatoio. Ha chiesto, pertanto, in via principale l'annullamento della sanzione della perdita della gara per responsabilità dell'accaduto in capo ai tesserati della Marsicana e, in subordine, accertata la mancata sussistenza delle condizioni per la sospensione, ordinare la prosecuzione della gara dal minuto 18 del secondo tempo.

Entrambe le società hanno chiesto la trasmissione degli atti alla procura federale F.I.G.C. per gli adempimenti del caso.

L'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto letto in udienza ad entrambe le società appellanti, ha confermato gli originari riferimenti precisando, altresì, che dopo l'aggressione lamentata dal Di Girolamo, la situazione in campo era diventata ingestibile ed inutili i vari tentativi di riportare la calma posti in essere dall'arbitro medesimo sia con i giocatori, sia con i dirigenti delle due squadre e ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei calciatori si era ammassata tra la linea laterale adiacente gli spogliatoi e l'esiguo spazio che li separa, senza però rientrare all'interno del terreno di gioco per la ripresa della gara, di talché, chiamati i due capitani e verificata la mancanza dei presupposti di sicurezza per la prosecuzione dell'incontro, ne decretava la sospensione.

Preliminarmente, la Corte rigetta tutte le richieste istruttorie formulate in atti, potendo i gravami essere decisi sulla sola base degli atti ufficiali in possesso del Comitato.

Osserva, nel merito, che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, gli appelli sul punto devono essere respinti, avendo il G.S. fatto corretta applicazione della normativa di riferimento. Non è infatti controverso che la responsabilità per la sospensione definitiva della gara sia addebitabile ai componenti di entrambe le società, onde, in maniera conforme all'art. 10 comma III C.G.S., è stata giustamente inflitta la sanzione della perdita della gara in danno delle stesse.

Allo stesso modo, devono essere confermate anche le squalifiche inflitte ai calciatori Di Girolamo Mario, della Marsicana S.C. e Scelli Fabio, del Pacentro Calcio, nonché le ammende comminate alle due società, poiché congrue ed adeguate agli addebiti contestati.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

di respingere gli appelli, disponendo addebitarsi la relativa tassa nei confronti della A.S.D. Pacentro Calcio e incamerarsi quella versata dalla società A.S.D. Marsicana S.C.

Dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza.

C.U. N.77 del 16.5.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO ATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2023, CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 7 C.G.S. (C.U. F.I.G.C. n° 104/A del 17.12.2014). INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLLEVECCHIO LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA SICURA / CALCIO ATRI, DISPUTATA IL 24.4.22 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "D" (C.U. n° 73 del 28.4.22 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Calcio Atri ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Collevocchio Luigi con la seguente motivazione: *“Perché, espulso per aver colpito un avversario con una gomitata sul volto, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti dell'arbitro, che colpiva dapprima con un pestone sul piede e successivamente con un pugno sull'addome (senza conseguenze), nel mentre gli rivolgeva pesanti ingiurie e minacce. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ai sensi dell'art. 35, comma 7, del CGS (C.U. FIGC n. 104/A del 17.12.2014)”*.

La società appellante ha contestato anche in sede di audizione l'entità della sanzione sul presupposto che il calciatore non abbia colpito l'arbitro con un pugno sul petto. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel gravame, all'esito dell'estrazione del cartellino rosso, l'arbitro ha continuato la sua corsa verso il Collevocchio, il quale, dopo essere stato spinto all'indietro con due mani proprio dall'arbitro, ha involontariamente esercitato una pressione sul piede dello stesso direttore di gara, ed è stato allontanato di peso subito dopo.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il referto ufficiale di gara, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, è esaustivo e dettagliato e non lascia margini di dubbio circa il reale comportamento posto in essere, nell'occasione, dal Collevocchio, mentre l'alternativa è, a dire il vero, poco verosimile; infatti, la versione dei fatti proposta dalla società è stata solo enunciata ma non supportata da prova alcuna. Ne segue che la sanzione inflitta dal G.S. deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli episodi contestati.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di rigettare l'appello, con conseguente integrale conferma della sanzione impugnata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società A.S.D. Calcio Atri ai sensi dell'art. 35 comma 7 del C.G.S. (C.U. F.I.G.C. n° 104/A del 17.12.2014). Dispone, infine, l'addebito della tassa d'appello.

C.U. N.77 del 16.5.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE 1920 – GIULIANOVA, DISPUTATA IL 24.4.22 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 73, DEL 28.4.22 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Giulianova ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. perché propri sostenitori entravano sul terreno di gioco attraverso un cancello che veniva forzato, danneggiandolo, venendo fermati ed allontanati dallo Stadio dalle forze dell'ordine presenti.

La società appellante, pur ammettendo e scusandosi del fatto che un proprio sostenitore non identificato con un calcio aveva danneggiato un cancello, ha chiesto commisurarsi la sanzione all'effettiva gravità dell'accaduto in considerazione che i comportamenti violenti stigmatizzati nel provvedimento impugnato erano, in realtà, per la gran parte riferibili e riferiti alla tifoseria di casa, come verificabile dai filmati prodotti.

Osserva la Corte che dall'esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato, in effetti, mentre una dozzina di sostenitori del Penne 1920 entravano sul terreno raggiungendo gli ufficiali di gara e facendoli oggetto di ingiurie e minacce, i tifosi ospiti si rendevano responsabili del solo danneggiamento del cancello.

Per tale motivo, la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta e rapportata alla effettiva pericolosità dell'accaduto non potendo la stessa essere determinata in misura equivalente a quella comminata alla tifoseria di casa, tenuto conto del suo maggior disvalore.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di ridurre l'ammenda a € 750,00, disponendo restituirsi la tassa d'appello versata.

Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/5/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**